

N. 167-186-469-765-
828-1862-2136-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DEL-
LO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL
RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(Relatore: VINCENZI)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **FERRARI MARTE**

Presentata il 14 luglio 1983

Modifica all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente norme sul trattamento di quiescenza di dipendenti civili e militari dello Stato

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIANNI, FERRARI MARTE, PALLANTI

Presentata il 18 luglio 1983

Modifica dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente le condizioni per la titolarità del diritto alla pensione di reversibilità per i coniugi di pensionati statali

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GAROCCHIO, CRISTOFORI, BALESTRACCI, BALZARDI, BAMBI, BERNARDI GUIDO, CARLOTTO, CASINI PIER FERDINANDO, CONTU, CORSI, DEL MESE, FIORI, FRANCHI ROBERTO, LA RUSSA, LUCCHESI, MEMMI, MEROLLI, NAPOLI, ORSENIGO, PATRIA, PERUGINI, PONTELLO, PORTATADINO, QUIETI, RABINO, RAVASIO, RIGHI, ROSSI, RUSSO FERDINANDO, RUSSO RAFFAELE, SCAIOLA, SILVESTRI, VISCARDI, ZOLLA, IANNIELLO, GIGLIA, CATTANEI, PASQUALIN, ZOPPI

Presentata il 19 settembre 1983

Norme per il miglioramento delle pensioni di reversibilità spettanti ai superstiti dei dipendenti statali

d'iniziativa del deputato FIORI

Presentata il 3 novembre 1983

Nuove norme per la parificazione dei trattamenti di reversibilità in caso di matrimoni contratti successivamente al pensionamento

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUBINACCI, SOSPIRI, ALPINI, TATARELLA, ABBATANGELO, TRINGALI

Presentata l'11 novembre 1983

Modifiche delle norme in materia di concessione della pensione di reversibilità in favore della vedova del pensionato

d'iniziativa del deputato FIORI

Presentata il 4 luglio 1984

Norme per il miglioramento delle pensioni di reversibilità spettanti ai superstiti dei dipendenti statali

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GAROCCHIO, PORTATADINO, LA RUSSA, FOSCHI

Presentata l'11 ottobre 1984

Modifica dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente le condizioni economiche per il diritto alla pensione di reversibilità per i congiunti dei dipendenti statali

Presentata alla Presidenza il 9 gennaio 1986

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo unificato, approvato, in sede referente, dalla Commissione affari costituzionali, comprende le proposte di legge di iniziativa parlamentare presentate in materia di reversibilità delle pensioni dei pubblici dipendenti.

Si prevedono, infatti, alcune opportune e doverose modifiche all'articolo 52, al primo e al terzo comma dell'articolo 81, al secondo comma dell'articolo 85 e al primo comma dell'articolo 88 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973 che, come è noto, concerne il testo unico sulle pensioni civili e militari dello Stato. Tali modifiche, riguardanti soprattutto l'adeguamento delle pensioni di reversibilità, si rendono ormai necessarie ed improrogabili quanto meno in considerazione del fatto che dal 1973, allorquando venne emanato il citato decreto del Presidente della Repubblica numero 1092, è trascorso un lungo periodo di tempo, nel corso del quale sono inter-

venute profonde trasformazioni nella situazione economica, nel costo della vita e, quindi, anche nel valore reale dei compensi corrisposti, a vario titolo, ai dipendenti statali, a causa dell'incidenza degli effetti dell'inflazione.

Gli articoli 1, 2 e 3 stabiliscono rispettivamente che:

per il personale militare il collocamento in congedo dev'essere considerato come momento di cessazione dal servizio per gli effetti previsti dagli articoli 81 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1973, n. 1092;

il diritto alla pensione di reversibilità va riconosciuto al coniuge del dipendente statale, deceduto in attività di servizio, dopo aver maturato quindici anni di servizio effettivo;

ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità alla vedova del pensionato che ha contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio, si prescinde dal requisito della differenza di età fra i coniugi quando il matrimonio sia durato almeno cinque anni.

Gli articoli 4 e 5 fissano nuovi criteri per la determinazione dell'ammontare delle stesse pensioni di reversibilità, in misura tale da assicurare ai superstiti, almeno sotto il profilo economico, una decorosa esistenza. Si tratta di un atto di giustizia con il quale si provvede al ne-

cessario adeguamento della pensione al costo attuale della vita.

L'articolo 6 prende in considerazione la situazione degli orfani maggiorenni, genitori, fratelli e sorelle maggiorenni che erano carico del dipendente o del pensionato statale perché « nullatenenti » e dallo stesso ricevevano, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sostentamento. Per l'articolo 85 del ricordato decreto del Presidente della Repubblica numero 1092, infatti, sono ritenuti « nullatenenti » coloro che risultino possessori di redditi assoggettabili all'IRPEF per un ammontare non superiore alle 960 mila lire annue, limite stabilito nel 1973! Oggi, come è stato già detto e come è a tutti noto, il valore reale della moneta è radicalmente mutato. Appare, pertanto, doveroso eliminare un'evidente ed ingiusta sperequazione, elevando la misura del reddito richiesta per l'accertamento delle condizioni di nullatenenza da parte degli orfani inabili maggiorenni dei dipendenti a quella prevista per la concessione, da parte dell'INPS, della pensione agli invalidi civili totali. Per quanto concerne, infine, la copertura finanziaria del progetto di legge, il relatore si riserva di presentare un emendamento in Assemblea, al fine di poter tenere conto dei documenti finanziari che saranno approvati per il 1986.

Auspico, in conclusione, una rapida approvazione del testo unificato elaborato dalla Commissione.

BRUNO VINCENZI, *Relatore.*

TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

Nuove norme in materia di pensioni di reversibilità spettanti ai superstiti dei dipendenti statali.

ART. 1.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, all'articolo 52, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

« Si considera come momento di cessazione dal servizio quello di collocamento in congedo assoluto ».

ART. 2.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'articolo 81, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« *(Coniuge superstite)*. — Il coniuge del dipendente statale deceduto in attività di servizio dopo aver maturato quindici anni di servizio effettivo ha diritto alla pensione di reversibilità.

Se il dipendente era un militare in servizio permanente o continuativo la pensione spetta alla vedova purché il dante causa avesse maturato quindici anni di servizio utile di cui dodici di servizio effettivo ».

ART. 3.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'articolo 81, il terzo comma è sostituito dai seguenti:

« La pensione di reversibilità spetta anche alla vedova del pensionato che ha contratto matrimonio dopo la cessazione dal

servizio e dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età a condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni e che la differenza di età tra i coniugi non superi i venticinque anni.

Si prescinde dalla differenza di età fra i coniugi quando il matrimonio sia durato almeno cinque anni ».

La disciplina prevista dal presente articolo si applica anche alle pensioni di reversibilità a carico delle casse di previdenza gestite dal Ministero del tesoro.

ART. 4.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'articolo 88, nel primo comma, le aliquote di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* coniuge superstite ovvero genitori: 80 per cento;

b) orfani soli ovvero fratelli e sorelle: sino a due, 60 per cento; tre, 70 per cento; quattro, 80 per cento; più di quattro, 90 per cento;

c) coniuge superstite con orfani minorenni: con un orfano, 85 per cento; con due, 90 per cento; con più di due, 94,4 per cento ».

ART. 5.

La misura della pensione di reversibilità, determinata ai sensi dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è ridotta del dieci per cento per ogni milione di reddito del superstite superiore ai quattro milioni, ma in ogni caso non può mai essere inferiore al 50 per cento della pensione che sarebbe spettata all'avente causa se vivente.

ART. 6.

A partire dall'anno 1985 il limite di reddito per la concessione della pensione di reversibilità, previsto dal secondo comma dell'articolo 85 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è fissato nella misura indicata dal comma quarto dell'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, calcolato agli effetti dell'IRPEF e rivalutabile annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, rilevati dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.

ART. 7.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con variazione della aliquota della ritenuta in conto entrate tesoro prevista dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE DI LEGGE**N. 167****ART. 1.**

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 81 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nei confronti dei dipendenti militari si considera come momento di cessazione dal servizio quello di collocamento in congedo assoluto.

ART. 2.

Il terzo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

« La pensione di reversibilità spetta anche alla vedova del pensionato che ha contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio e dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età a condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni. Tale disciplina è estesa alle pensioni di reversibilità a carico delle Casse di previdenza gestite dal Ministero del tesoro ».

N. 186

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

« ART. 81. — (*Coniuge superstite*). — Il coniuge del dipendente statale deceduto in attività di servizio effettivo dopo avere maturato quindici anni di servizio effettivo ha diritto alla pensione di reversibilità. Se il dipendente era un militare in servizio permanente o continuativo la pensione spetta alla vedova purché il dante causa avesse maturato quindici anni di servizio utile di cui dodici di servizio effettivo.

Al coniuge del dipendente statale, civile o militare, deceduto dopo almeno un anno intero di servizio effettivo senza aver maturato l'anzianità di cui al primo comma, spetta un'indennità per una volta tanto.

La pensione di reversibilità e l'assegno alimentare previsti dal presente articolo si perdono nel caso che il titolare passi ad altre nozze.

Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 ».

N. 469**ART. 1.**

Le lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, numero 1092, sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* coniuge superstite ovvero genitori: 80 per cento;

b) orfani soli ovvero fratelli e sorelle: sino a due, 60 per cento; sino a tre, 70 per cento; sino a quattro, 80 per cento; più di quattro, 90 per cento;

c) coniuge superstite per orfani minorenni: con 1 orfano, 85 per cento; con 2 orfani, 90 per cento; con più di 2 orfani, 94,4 per cento ».

ART. 2.

La pensione di cui all'articolo 1 è ridotta del 10 per cento per ogni milione di reddito del superstite superiore ai quattro milioni, ma in ogni caso non può mai essere inferiore al 50 per cento della pensione che sarebbe spettata all'avente causa se vivente.

ART. 3.

All'onere finanziario derivante dall'approvazione della presente legge si fa fronte con variazioni alle aliquote di ritenute in conto tesoro previste dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad emanare decreti per apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

N. 765**ART. 1.**

Il numero 2) del primo comma dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, modificato dall'articolo 23 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è sostituito dal seguente:

« 2) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio, questo sia durato meno di due anni e qualora la differenza d'età fra i coniugi sia maggiore di anni trenta ».

ART. 2.

Il terzo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

« La pensione di reversibilità spetta al coniuge superstite del pensionato che ha contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio e dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età a condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni e che la differenza d'età tra i coniugi non superi i trenta anni ».

N. 828**ART. 1.**

Il terzo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

« La pensione di reversibilità spetta alla vedova del pensionato che ha contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio e dopo il compimento del 65° anno di età a condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni e che la differenza di età tra i coniugi non superi i venticinque anni; si prescinde dalla differenza di età fra i coniugi quando il matrimonio sia durato almeno dieci anni ».

ART. 2.

Le vedove di dipendenti statali che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge possono presentare domanda per la concessione della pensione di reversibilità alla direzione dell'ufficio provinciale del Tesoro già erogatore della pensione al coniuge al momento del decesso.

N. 1862

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 88 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le aliquote di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* sono aumentate di un altro 25 per cento quando il coniuge superstite, o altri congiunti aventi diritto alla pensione di reversibilità, abbiano superato, o superino successivamente, il settantesimo anno di età ».

Gli aumenti di cui al comma precedente decorrono dal mese successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta ufficiale* o dal mese successivo al raggiungimento del settantesimo anno di età.

N. 2136**ARTICOLO UNICO.**

Il secondo comma dell'articolo 85 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

« Agli stessi fini si considera nullatenente chi non risulta possessore di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore ad un importo pari al doppio di quello della pensione minima erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.